



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

Allegato A all'Ordinanza commissariale n. 11 del 7 aprile 2015

Elementi necessari per la concessione di contributi per interventi su immobili di edilizia abitativa

- l'immobile oggetto di contributo sia destinata ad abitazione a titolo principale (ovvero rientri nelle fattispecie previste dall'art. 5, c. 8 e 9 dell'Ord. n. 5/2013 e s.m.i.);
- perizia giurata;
- l'istituto di credito prescelto sia incluso nell'elenco degli istituti di credito aderenti alla convenzione stipulata tra Cassa Depositi Prestiti e A.B.I.;
- dichiarazione di fine lavori asseverata dal direttore dei lavori ed approvata dal Comune;
- attestazione di rispondenza dei lavori e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti e il raggiungimento dei requisiti di miglioramento sismico di cui all'art. 4, c. 4 dell'Ord. n. 5/2013;
- eventuale collaudo statico ai sensi delle NTC 08;
- consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- consuntivo delle spese tecniche previste;
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture (nel caso di erogazione del contributo al richiedente: rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture quietanzate);
- esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla Struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
- documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell'impresa esecutrice dei lavori;
- dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo;
- per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004, l'autorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- ultimazione lavori entro il termine di cui all'art. 11 dell'Ord. n. 5/2013;
- l'assenza di coperture assicurative o di eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici al fine di evitare la sovra compensazione del danno;
- nel caso di contributi di importo superiore a 150.000 Euro, l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e successive modificazioni, nonché l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, c. 3, del medesimo decreto;



COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA, FERRARA, MANTOVA, REGGIO EMILIA E ROVIGO, IL 20 E IL 29 MAGGIO 2012

(decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge, con modificazioni, n. 122 del 1° agosto 2012)

- il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 5-*bis*, c. 5 del D.L. n. 74/2012 anche inserendo nei contratti la clausola di tracciabilità e di trasmissione al Comune dei contratti stessi al fine di consentire l'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida antimafia di cui all'articolo 5-*bis*, c. 4 del citato decreto legge;
- per interventi di importo pari o superiore a 150.000 Euro l'impresa deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.